



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane*

## SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

*PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI*

### **REGISTRO GENERALE N. 310 del 20/03/2024**

**Determina del Responsabile N. 16 del 20/03/2024**

PROPOSTA N. 348 del 20/03/2024

**OGGETTO:** Comune di Ascoli Piceno.

Variante art. 15, comma 5, LR 34/92.

Modifica art. 61 "Aree ed edifici sottoposti a norme particolari" delle NTA del PPE del Centro Storico.

Delibera di GC di adozione n. 448/23.

Osservazioni (art. 30 LR n. 34/92).

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL  
DIRIGENTE DEL SETTORE IV PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTO l'art. 24 della Legge 28.02.1985, n. 47;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 343 del 29.07.2005;

VISTA la nota del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 31644 del 23.09.2005;

VISTA la delibera di G.P. n. 477 del 17.10.2005;

VISTA la Legge Urbanistica 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 5.8.92, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento agli articoli 15 e 30;

VISTO il Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Ascoli Piceno approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 24.03.2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 448 del 28.11.2023 con la quale il Comune di Ascoli Piceno ha adottato, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della LR 34/92, la variante alle NTA del PPE del Centro Storico per la modifica dell'art. 61 "Aree ed edifici sottoposti a norme particolari";

VISTI gli atti ed elaborati trasmessi dal Comune di Ascoli Piceno ed elencati nel parere istruttorio appreso riportato;

VISTO il parere espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 20.03.2024 di seguito integralmente trascritto:

“”””Il Comune di Ascoli Piceno è dotato di Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 26.01.2016.

L'Amministrazione interessata, con Delibera di Giunta Comunale n. 448 del 28.11.2023, ha adottato, ai sensi dell'art. 15, comma 5 della Legge Regionale n. 34/92 e successive modificazioni ed integrazioni, la variante dell'art. 61 "Aree ed edifici sottoposti a norme particolari" delle NTA del Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico, nel seguito diffusamente descritta.

Con nota prot. n. 16633 del 23.02.2024, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 23.02.2024 con prot. n. 4003, il Comune ha trasmesso la documentazione tecnico amministrativa costituita da:

- Delibera di Giunta Comunale n. 448 del 28.11.2023 di adozione della variante;
- Relazione e testo art. 61 "Aree ed edifici sottoposti a norme particolari" vigente e modificato;
- Relazione sugli aspetti geologici e sismici.

#### **PARERI DEGLI ENTI**

Come riportato nel documento istruttorio allegato alla delibera di GC di adozione n. 448 del 28.11.2023, la variante è stata trasmessa per i pareri di competenza ai seguenti Enti:

- Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile (nota comunale prot. n. 99045 del 12.11.2023);
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata (nota comunale prot. n. 99043 del 12.11.2023);
- AST Azienda Territoriale Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (nota comunale prot. n. 99044 del 12.11.2023).

#### **DESCRIZIONE**

Si rileva preliminarmente che con Determina del Dirigente dello scrivente Settore n. 1234 del 31.10.2023, la variante di che trattasi è stata esclusa dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/06.

Si rileva inoltre che la variante, rientrando nella casistica prevista dall'art. 15, comma 5, della LR n. 34/92 che testualmente recita: *"Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/68 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 30 della presente legge"* è stata adottata ai sensi dell'art. 30 della sopracitata LR n. 34/92 il quale prevede, quale unica competenza in capo all'Amministrazione Provinciale, quella di formulare eventuali osservazioni.

La variante in argomento riguarda l'art. 61 "Aree ed edifici sottoposti a norme particolari" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico alle quali - come attestato nel modulo cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020 - l'art. 44 delle NTA del PRG rimanda (in tale articolo viene infatti stabilito che per gli edifici e le aree ricadenti nel perimetro del centro storico del Capoluogo valgono le Norme Tecniche di Attuazione...omissis... di cui alla variante al PPE Centro Storico approvata con delibera di CC n. 19 del 24.03.2011).

Viene evidenziato che tra le aree disciplinate dal sopracitato art. 61 è presente al punto n. 2 quella relativa al "Villaggio degli Ulivi", all'interno della quale sono vietati aumenti di volume mentre sono consentiti modesti interventi di compensazione volumetrica limitatamente ai piani sottotetto e copertura degli edifici finalizzati a dare piena fruibilità agli immobili, nonché adeguare gli stessi alle norme igienico sanitarie, a condizione che gli stessi interventi non determinino aumenti del volume urbanistico né dell'altezza oltre quella massima esistente; come riportato nella relazione, tale area risulta soggetta anche alle disposizioni di cui agli artt. 28 "Manutenzione" degli spazi aperti e 38 "Manutenzione straordinaria" che prevede l'estensione dell'applicazione della tipologia del restauro e risanamento conservativo sia nel caso d'interventi di miglioramento sismico che nel caso di adeguamento sismico.

L'area è interessata dal vincolo paesaggistico "Sponda sinistra del Torrente Castellano" di cui al DM 16.01.1954.

Nella relazione viene fatto rilevare che attualmente gli edifici esistenti risultano essere inadeguati rispetto alle normative vigenti dal punto di vista sismico, impiantistico e di efficientamento energetico e che l'intera lottizzazione, essendo stata realizzata prima dell'approvazione del DM n. 1444/68, risulta priva delle dotazioni minime di superfici a standard (parcheggi).

La variante proposta, nel rispetto dei valori paesaggistici ed architettonici dell'area e previo parere vincolante della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, prevede la possibilità di eseguire interventi di demolizione e ricostruzione con l'obbligo del mantenimento della sagoma e delle caratteristiche planivolumetriche e cromatiche degli edifici preesistenti, senza aumenti di volumetria, ad eccezione degli extracorsa degli ascensori; è altresì prevista la realizzazione di extra-spessori delle murature esterne, degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, di piani interrati destinati a parcheggio e a locali accessori alla residenza i quali potranno estendersi oltre la superficie lorda del piano terra degli immobili, per il 50% delle aree residue del lotto di pertinenza, fermo restando il rispetto della normativa sull'invarianza idraulica e della distanza di mt. 1.50 dai confini di proprietà.

### **CONCLUSIONI**

Tutto quanto sopra premesso ed esposto lo scrivente Settore IV Pianificazione Territoriale è dell'avviso che debba essere formulata la seguente osservazione, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale n. 34/92 e successive modificazioni ed integrazioni, in merito alla variante alle NTA del Piano Particolareggiato del Centro Storico relativa alla modifica dell'art. 61 "Aree ed edifici sottoposti a norme particolari", adottata dal Comune di Ascoli Piceno con delibera di GC n. 448 del 28.11.2023 ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii.:

1. necessità di acquisire, prima dell'approvazione, i pareri della Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata e dell'AST Azienda Territoriale Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.""""""

CONSIDERATO pertanto che debba essere formulata un'osservazione in merito alla variante alle NTA del Piano Particolareggiato del Centro Storico relativa alla modifica dell'art. 61 "Aree ed edifici sottoposti a norme particolari";

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 ed in attuazione delle finalità di cui all'art. 65 del vigente Statuto della Provincia di Ascoli Piceno;

## **D E T E R M I N A**

di formulare la seguente osservazione, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale 34/92 e ss.mm.ii., in merito alla variante alle NTA del Piano Particolareggiato del Centro Storico relativa alla modifica dell'art. 61 "Aree ed edifici sottoposti a norme particolari", adottata dal Comune di Ascoli Piceno con delibera di GC n. 448 del 28.11.2023 ai sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii.:

1. necessità di acquisire, prima dell'approvazione, i pareri della Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata e dell'AST Azienda Territoriale Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Di comunicare il presente provvedimento al Comune di Ascoli Piceno, all'Assessore competente ed al Segretario Generale.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale.

Settore IV Pianificazione Territoriale  
Il Titolare di incarico di Elevata  
Qualificazione delegato dal Dirigente  
(Arch. Francesco Barra)

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 20/03/2024

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione  
IL DIRIGENTE  
BARRA FRANCESCO